



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria ACIERNO - Presidente -
 Giulia IOFRIDA - Consigliere -
 Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
 Loredana NAZZICONE - Consigliere -
 Laura SCALIA - Consigliere -

Oggetto:

separazione dei coniugi - assegno di mantenimento

R.G.N. 35713/2018

Cron.

CC - 15/11/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35713/2018 R.G. proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis);

- *ricorrente* -

contro

(omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis);

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 979/18, depositata il 18 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12 dicembre 2007, il Tribunale di Ancona pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da . (omissis) con . (omissis) , disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore (omissis) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita spettante al padre, assegnando l'uso della casa familiare alla (omissis) e ponendo a carico del . (omissis) l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore.

2. L'impugnazione proposta dal (omissis) è stata rigettata dalla Corte d'appello di Ancona, che con sentenza del 18 giugno 2018 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dalla (omissis) .

Premesso che il collocamento dei figli presso uno dei genitori costituisce il riflesso di un'esigenza pratica, ricollegabile all'impossibilità di condurre la propria esistenza quotidiana presso entrambi, e precisato che la relativa scelta, così come quelle riguardanti i tempi e le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, sono riservate al giudice di merito, dotato al riguardo di poteri ufficiosi, la Corte ha rilevato che il criterio cui occorre attenersi in tale materia è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in funzione del quale il giudice è tenuto ad individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, attraverso il raffronto tra la capacità del padre e quella della madre di crescerla ed educarla nella nuova situazione di genitore singolo. Ciò posto, ha ritenuto che, nell'attuale fase di crescita del minore, dovesse riconoscersi l'insostituibilità della presenza quotidiana della madre, quale principale figura di riferimento affettivo, non essendo stati riscontrati particolari sintomi che evidenziassero una carenza di capacità genitoriale, e potendo il padre esercitare il proprio ruolo come genitore non collocatario, seguendo la crescita e l'educazione del figlio. Precisato inoltre che nei procedimenti riguardanti il minore l'ascolto



dello stesso costituisce una modalità di riconoscimento del suo diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione, ma non comporta per il giudice l'obbligo di conformarsi alle sue indicazioni, ha affermato che l'audizione di (omissis) , effettuata mediante delega ad una psicologa, aveva evidenziato un miglior rapporto con la madre, percepita dal minore come disponibile, presente ed interessata a lui, laddove nei confronti del padre risultavano prevalenti l'incapacità di esternare le proprie sensazioni ed i propri desideri, per il timore di possibili reazioni. Ha aggiunto che la collocazione presso la madre non avrebbe comportato alcun pregiudizio nel rapporto con il padre, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di visita stabiliti, volti a garantire una frequentazione che privilegiasse una condivisione qualitativa di esperienze, come suggerito dalla psicologa. Ha ritenuto pertanto condivisibile la regolamentazione del diritto di visita prevista dalla sentenza di primo grado, escludendo la necessità di una c.t.u. volta ad accertare il rapporto esistente tra la madre ed il figlio.

La Corte ha confermato inoltre l'assegnazione in uso della casa familiare alla (omissis) , in quanto rispondente all'interesse della prole, cui l'art. 337-sexies cod. civ. attribuisce carattere prioritario, ritenendo irrilevante, a tal fine, la relazione *more uxorio* intrapresa dalla donna con un altro uomo, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad evidenziarne il carattere nocivo o diseducativo, ed essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse del minore alla conservazione dell'*habitat* domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare.

Quanto infine ai provvedimenti di carattere economico, premesso che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito, alle esigenze dei figli ed al tenore di vita dagli stessi goduto nel corso della convivenza, e precisato che la rispettiva capacità economica dev'essere valutata in base alla complessiva consistenza delle disponibilità di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito o utilità, ha ritenuto che le maggiori potenzialità economiche del genitore non collocatario ben possano concorrere a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, affermando inoltre l'irrilevanza di irrilevanti eventuali oscillazioni del reddito del genitore obbligato, derivanti dallo svolgi-



mento di attività imprenditoriale o professionale; ciò posto, ha ritenuto che nella specie, avuto riguardo anche all'assegnazione della casa familiare alla (omissis) , la disparità reddituale esistente tra i coniugi giustificasse l'imposizione a carico del (omissis) dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00, ferma restando la partecipazione alle spese straordinarie.

3. Avverso la predetta sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. La (omissis) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento per violazione dell'art. 315-*bis* cod. civ. e degli artt. 115, 183, settimo comma, e 188 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver confermato l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, sulla base del solo ascolto del minore, e per aver rigettato le istanze istruttorie da lui proposte. Premesso che l'ascolto non è stato effettuato dal giudice, ma da una psicologa nel suo studio privato, ed è durato soltanto un'ora, con il minore accompagnato esclusivamente dalla madre e senza la descrizione del contegno dallo stesso assunto, sostiene che ai fini della decisione sarebbero risultati indispensabili l'assunzione delle prove da lui dedotte e l'espletamento di una c.t.u. volta ad accertare la personalità di entrambi i genitori e la loro capacità genitoriale, non trovando giustificazione un'automatica collocazione del minore presso la madre.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 337-*ter*, primo e secondo comma, cod. civ., sostenendo che, nel confermare l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento prevalente presso la madre, la sentenza impugnata non si è attenuta al criterio prioritario dell'esclusivo interesse della prole, non avendo tenuto conto dell'esigenza del minore di coltivare il rapporto con il padre e del suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In subordine, censura la sentenza impugnata per aver ingiustificatamente previsto tempi minimali di frequentazione tra il figlio ed esso ricorrente, in violazione del prin-



cipio della bigenitorialità e del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono inammissibili.

Come si evince dalla narrativa del ricorso, (omissis) è nato il 27 febbraio 2003, ed ha pertanto raggiunto la maggiore età in data successiva a quella di proposizione del ricorso per cassazione, con la conseguente cessazione dell'efficacia dei provvedimenti riguardanti il suo affidamento: ciò comporta, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il venir meno dell'interesse del ricorrente all'impugnazione della sentenza d'appello, nella parte in cui ha disposto l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori ed il collocamento dello stesso presso la madre (cfr. Cass., Sez. I, 30/11/2020, n. 27235; 8/05/2013, n. 10719; 11/03/2006, n. 5383).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 898 del 1970, dell'art. 337-sexies cod. civ., degli artt. 115, 183, settimo comma, e 188 cod. proc. civ., osservando che, nel confermare l'assegnazione della casa familiare alla (omissis), in conseguenza della collocazione del figlio presso la stessa, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del preminente interesse del minore ad essere collocato presso il padre e della convivenza *more uxorio* intrapresa dalla donna con un altro uomo, avente a sua volta dei figli; aggiunge che la Corte d'appello ha trascurato il pregiudizio arrecato da tale convivenza alla salute psico-fisica del minore, evidenziato anche dalla psicologa all'esito dello ascolto, ed ha completamente omissis di esaminare l'istanza di assunzione della prova testimoniale da lui dedotta al riguardo.

4.1. Il motivo è infondato.

In tema di assegnazione della casa familiare, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'instaurazione di una relazione *more uxorio* da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca del provvedimento, trattandosi di una circostanza ininfluyente sull'interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'*habitat* domestico, inteso come centro degli af-



fetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2008, n. 9995). Tale principio, enunciato in tema di separazione e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, ma applicabile anche in tema di divorzio, avuto riguardo alla formulazione pressoché identica dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, trovò conferma anche con riguardo al primo comma dell'art. 155-*quater* cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 54 del 2006, che prevedeva espressamente il venir meno del diritto al godimento della casa familiare, oltre che in caso di mancata utilizzazione della stessa da parte dell'assegnatario, anche nel caso in cui lo stesso avesse contratto nuovo matrimonio o convivesse *more uxorio*, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2014, n. 16171; Cass., Sez. VI, 24/06/2013, n. 15753). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater*, primo comma, nella parte in cui prevedeva la revoca automatica dell'assegnazione nei predetti casi, fu infatti dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, in virtù dell'osservazione, fondata sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che non solo la decisione relativa all'assegnazione, ma anche quella riguardante la cessazione della stessa, erano sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, alla valutazione della rispondenza del provvedimento all'interesse della prole: sulla base di tale rilievo, il Giudice delle leggi concluse che la norma censurata non contrastava con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., se interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non era destinata a cessare di diritto al verificarsi degli eventi previsti, ma che la decadenza dalla stessa era subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore (cfr. Corte cost., sent. n. 308 del 2008). Nel medesimo senso dev'essere quindi interpretata la disposizione dettata dal primo comma dell'art. 337-*sexies* cod. civ., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e dichiarato espressamente applicabile tanto in caso di separazione quanto in caso di divorzio, che riproduce testualmente quella di cui al primo comma dell'art. 155-*quater* cit., contestualmente abrogato dallo art. 106, comma primo, lett. a) del medesimo decreto. Nel frattempo, d'altronde, ha trovato ulteriore conferma il principio secondo cui l'assegnazione



della casa familiare deve aver luogo tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nello ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con l'ulteriore precisazione che a tale decisione risulta estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura prettamente economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr. Cass., Sez. I, 13/12/2018, n. 32231; 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).

A tali principi si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, rigettate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto il collocamento del figlio minore presso la madre, ha ritenuto di dover confermare anche l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, proprio alla luce delle finalità cui è istituzionalmente preordinato tale provvedimento, reputando non ostativa, a tal fine, la relazione *more uxorio* intrapresa dalla controricorrente con un altro uomo, in considerazione della mancata allegazione di elementi, anche presuntivi, idonei ad evidenziare il pregiudizio arrecato da tale convivenza all'armonico sviluppo della personalità del minore. Tale apprezzamento, sindacabile in questa sede esclusivamente per difetto di motivazione o per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, oltre a far valere esclusivamente il vizio di violazione di legge, non è in grado d'indicare circostanze di fatto trascurate dalla sentenza impugnata ed idonee a dimostrare il predetto pregiudizio, ma si limita ad insistere sull'omessa valutazione di elementi istruttori, non deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., richiamando peraltro dati in parte ormai superati, in parte già esaminati dalla Corte d'appello, in parte infine non dirimenti. Il passo della relazione sull'ascolto del minore riportato a corredo delle censure, oltre ad essere stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata, non evidenzia infatti uno stato di disagio connesso alla convivenza con il *partner* della madre, ma l'esigenza di coltivare un rapporto più intenso e soddisfacente con il padre, che il minore è ormai in grado di soddisfare libe-



ramente, avendo raggiunto la maggiore età, e potendo quindi determinarsi autonomamente in ordine alla scelta del genitore con il quale convivere ed alle modalità di frequentazione con quello non convivente. La prova testimoniale di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione risulta a sua volta inidonea a dimostrare il predetto disagio, vertendo esclusivamente sulla convivenza della controricorrente con un altro uomo e con i figli di quest'ultimo, e non recando alcun riferimento ai rapporti del minore con il convivente della madre né all'atteggiamento da lui tenuto rispetto a tale relazione.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 898 del 1970 e dello art. 337-ter cod. civ., rilevando che, nel determinare l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio, la Corte di merito ha ommesso di valutarne le esigenze attuali, avendo conferito rilievo preminente alla disparità reddituale esistente tra i genitori ed alla capacità economica di esso ricorrente, ritenuta idonea ad assicurare un miglioramento del tenore di vita del minore.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art. 337-ter, quinto comma, cod. civ. e degli artt. 115, 183, settimo comma, e 188 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una sperequazione tra le situazioni reddituali dei coniugi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla Severini, e per aver ommesso di valutare le criticità da lui segnalate in ordine alla veridicità ed alla completezza delle relative risultanze, nonché per aver rigettato le richieste istruttorie da lui formulate.

7. I due motivi, da esaminarsi anch'essi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati.

Nel procedere alla liquidazione dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, la sentenza impugnata ha infatti richiamato i principi enunciati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, segnalando in particolare a) la necessità di valutare la capacità economica di ciascun genitore, attraverso un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, b) la possibilità di valorizzare le maggiori potenzialità economiche di uno di essi, al fine di assicurare un migliore soddisfacimento delle esigenze di vita del figlio, c) l'obbligo dei genitori di far fronte, anche in caso di sepa-



razione, alle molteplici esigenze del figlio, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, etc., e d) l'irrilevanza delle eventuali oscillazioni del reddito del genitore obbligato al pagamento dell'assegno. A tale astratta proclamazione di principi giuridici, teoricamente condivisibili, non ha fatto tuttavia riscontro un concreto accertamento in fatto, suscettibile di sussunzione nella disciplina richiamata, essendosi la Corte d'appello limitata a dare atto del proficuo esercizio da parte del ricorrente di svariate attività imprenditoriali e professionali, la cui natura non è stata in alcun modo precisata, ed a rilevare l'incremento del reddito dalle stesse derivante, anch'esso rimasto assolutamente indeterminato, nonché a concludere per l'esistenza di una disparità reddituale tra i coniugi, in ordine alla quale non ha tuttavia fornito alcun elemento di riscontro, avendo richiamato genericamente la documentazione prodotta, senza neppure indicare il reddito della controricorrente.

In tale contesto, risulta violato innanzitutto il principio, pur richiamato dalla sentenza impugnata, che individua, quale elemento primario di valutazione ai fini della commisurazione dell'assegno, le esigenze di vita del figlio, da apprezzarsi in relazione all'età dallo stesso raggiunta, alle risorse economiche della famiglia ed al tenore di vita goduto nel corso della convivenza, in modo tale da garantirgli non solo la soddisfazione delle necessità primarie, ma, più in generale, la predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione (cfr. Cass., Sez. I, 6/08/2020, n. 16739; Cass., Sez. VI, 18/09/2013, n. 21273). Tale accertamento nella specie è completamente mancato, essendosi la Corte d'appello limitata a prospettare un migliore soddisfacimento delle esigenze del figlio, in relazione alle ampie disponibilità economiche del padre, astenendosi dal fornire qualsiasi precisazione in ordine ad entrambi gli aspetti, nonché dal prendere in considerazione l'apporto dovuto dall'altro genitore, del quale ha genericamente evidenziato la condizione d'inferiorità economica rispetto al coniuge. Eppure, la stessa sentenza impugnata ha segnalato la necessità di una valutazione della complessiva consistenza delle disponibilità economiche di entrambi i coniugi, richiamando, sia pure senza citarlo esplicitamente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede, a tal



fine, la considerazione di ogni forma di reddito o di utilità, senza tuttavia imporre una rigida comparazione delle rispettive risorse (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 975; 12/01/2017, n. 605; 11/07/2013, n. 17199). Giova ricordare, in proposito, che la predetta valutazione, pur non richiedendo un'esatta determinazione dell'ammontare delle risorse dei coniugi e delle loro sostanze, postula pur sempre un'attendibile ricostruzione delle loro complessive situazioni reddituali e patrimoniali, che il giudice è tenuto a compiere sulla base dei dati emergenti dalla documentazione fiscale che ciascuno di essi ha l'onere di produrre in giudizio, ai sensi dell'art. 5, nono comma, della legge n. 898 del 1970, nonché di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili *a priori*, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, procedendo, in caso di specifica contestazione, ai dovuti approfondimenti, anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria, in modo tale da pervenire ad un pieno accertamento delle potenzialità economiche complessive delle parti, in termini sia di redditività che di capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 605; 11/07/2013, n. 17199; 24/04/2007, n. 9915). Tale approfondimento nel caso in esame non risulta in alcun modo effettuato, non essendosi la Corte d'appello curata neppure di prendere in considerazione le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado, nella parte in cui si era attenuta ai dati risultanti dalla documentazione fiscale della controricorrente, né di valutare le circostanze specificamente addotte a sostegno delle stesse, che avrebbero invece giustificato una verifica più puntuale.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, restando assorbito il sesto motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver confermato la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, invece di disporre la compensazione totale o parziale, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, nonché per averlo condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.

9. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Ancona,



che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, accoglie il quarto ed il quinto, dichiara assorbito il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma il 15/11/2021

Il Presidente

